



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

SEZIONE SECONDA

Avvocato Difensore:

Graglia Federica

Presso:

Graglia Federica

Via Del Tempio Di Giove N. 21 00186 Roma Tel

Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare
(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 17/12/2021 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 7405/2021 con il seguente esito:

Accoglie Fissa Udienza Pubblica Integrazione Del Contraddittorio al 20/04/2022,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 11304/2021

Parti	Avvocati
-------	----------

CIOTTI GIULIA

Damizia Maria Rosaria

Vitelli Annamaria

Contro:

Parti	Avvocati
-------	----------

Roma Capitale, ed altri

Graglia Federica

COGLIE FISSA UDIENZA PUBBLICA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO


Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Roma, li' 17/12/2021

l'operatore amministrativo

Pubblicato il 17/12/2021

N.07405 2021 REG.PROV.CAU.
N. 11304/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11304 del 2021, proposto da Giulia Ciotti, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Damizia, Annamaria Vitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simona Buompadre, Claudia De Siqueira Costa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'esito della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 2 agosto 2021 relativa al <Concorso pubblico n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C 250 - Istruttore Amministrativo - Codice concorso CUIA/RM> di Roma Capitale, ove le è stato attribuito il punteggio totale di 20,55 inferiore a quello spettante e pertanto dichiarata inidonea;

del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con riferimento ai quesiti nn. 16, 23, 46 e 49 ivi contenuti;

dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte ed approvate le domande da somministrare ai candidati ed individuate le relative opzioni di risposte con particolare riferimento ai quesiti nn. 16, 23, 46 e 49;

dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti; dell'elenco degli idonei al concorso de qua, pubblicato sul sito web di Roma Capitale il 30.08.2021 nella parte in cui non include la ricorrente tra gli idonei;

di ogni ulteriore atto conseguente/connesso e/o dipendente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente la valutazione riportata in ordine al quesito n. 23 in quanto, tenuto conto delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ed in particolare dell'art. 42, comma 2, nel suo complesso, non

appare, prima facie, ipotizzabile la competenza del Consiglio comunale alla stipulazione dei contratti; per cui nessuna delle risposte indicate nella formulazione del relativo quiz, tra le quali il candidato avrebbe potuto scegliere quella esatta, poteva considerarsi tale;

- per effetto dell'erronea formulazione delle risposte collegate al quesito e della conseguente errata risposta fornita a cui è stato verosimilmente indotto il concorrente, questi avrebbe diritto, in astratto, all'attribuzione di un punteggio tale da ritenere raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (21/30, ventuno/trentesimi) ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idoneo, superando così la c.d. prova di resistenza alla proposizione del ricorso;

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle censure del gravame ed in particolare dell'aspetto sopra evidenziato;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a., è opportuno che il processo si svolga nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che sono stati, al contempo, utilmente collocati in graduatoria, anche con riserva, e che pertanto ne va ordinato l'intervento;

- per l'elevato numero dei possibili controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami del gravame;

- la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e dal quale risulti:

l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

l'inserimento sul sito istituzionale di Roma Capitale di un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale raggiungere la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza, che non dovrà essere rimosso, unitamente a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- Roma Capitale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, che si

individua nella udienza del 20 aprile 2022, e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Compensa spese.

Fissa per la definizione nel merito della controversia in esame l'udienza pubblica del 20 aprile 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO